

**Azienda Multi Servizi S.p.A.**

Società con socio unico

Via T. Mamiani 29 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**

Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190

Email: protocollo@sbt.it Pec: ams@pec.sbt.it

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risultati comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di

regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

La finalità del presente programma di valutazione del rischio è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, evidenziando la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo oltre a segnalare "predittivamente" la crisi aziendale per consentire agli amministratori della società di affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicite le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato del debitore

che rende probabile l'insolvenza e che (per le imprese) si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio, rappresentata nella relazione sulla gestione redatta nei bilanci di esercizi si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impegni e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base di specifici indici e margini di bilancio.

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato l'indicatore “DSCR” per l'analisi prospettica.

Inoltre, nella seduta del 28 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare il programma di valutazione del rischio aziendale, di cui agli artt. 6, co.2 e art. 4 D.Lgs. 175/2016, attraverso il ricorso al “test” autodiagnostico di cui all'art. 3 del D.L. 188/2021, volto a consentire una preliminare e più tempestiva valutazione della sostenibilità dei debiti della società.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 8 settembre 2020, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

L'Azienda Multi Servizi SpA è una società in house del Comune di San Benedetto del Tronto che ne possiede il 100% delle quote.

In particolare, l'Azienda Multi Servizi SpA svolge per conto del Comune di San Benedetto del Tronto i seguenti servizi strumentali:

- servizi di gestione della segnaletica commerciale-direzionale;
 - servizi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
 - servizi di installazione e gestione delle opere di arredo (barriere para pedonali);
 - servizio di conduzione del canile comprensoriale;
 - servizi di conduzione dell'impianto di cremazione presso il Civico Cimitero;
 - servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d.lgs.507/93 e ss.mm.ii.;
 - servizi necroscopici e cimiteriali;
 - servizi di manutenzione aree verdi e cortili annessi a plessi scolastici della città;
 - servizi di custodia del Teatro Concordia;
 - servizi di "Data entry e cassa" connessi alla gestione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada;
 - servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali;
- e i seguenti servizi pubblici locali:
- gestione dei parcheggi a pagamento siti sul territorio comunale;
 - servizio controlli impianti termici.

Ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 lo Statuto della Società dispone che oltre l'80 per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

Le quote del patrimonio sociale sono interamente di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 30/6/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

I componenti del CDA sono:

Guido Castelletti – Presidente

Alessandra Del Bianco

Cristina Mazza

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 29/4/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Il presidente del collegio sindacale è Piero Ciabattoni e i membri effettivi sono Stefania Silvestri e Simone Corradini.

La revisione legale è affidata a Claudia Bachetti.

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato in media nel corso del 2024 è la seguente:

QUADRI	1
IMPIEGATI	16,72
OPERAI	17,76
TOT. DIPENDENTI	35,48

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio 2024 e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

INDICI DI REDDITIVITÀ

Margini Economici	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite	2.486.312	2.541.924	2.625.518	2.608.445
Valore aggiunto	1.850.667	1.894.580	1.942.387	1.868.093
Margine Oper. Lordo (Mol)	254.523	240.245	279.855	233.707
Risultato Operativo (Ebit)	74.506	65.045	104.680	81.690
Risultato ante-imposte (Ebt)	7.464	9.246	22.002	13.261
Utile netto	1.715	3.123	1.176	1.045

ROE	2021	2022	2023	2024
Risultato Netto / Patrimonio Netto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ROI	2021	2022	2023	2024
Risultato operativo / Totale Attivo	1,7%	0,9%	1,4%	1,1%

ROS	2021	2022	2023	2024
Risultato operativo / Vendite	3,0%	2,6%	4,1%	3,1%

I valori degli indici di redditività riferiti all'ultimo esercizio mostrano risultati non del tutto soddisfacenti. Tuttavia, come noto, la società in oggetto, pur nell'esigenza di garantire la continuità aziendale e il rispetto delle obbligazioni sociali, non ricerca il puro "profitto", ma è al servizio del proprio socio pubblico.

INDICI DI SOLIDITÀ'

Copertura Immobilizzazioni	2021	2022	2023	2024
Patrimonio Netto +Passività a lungo / Attivo Immobilizzato	0,93	0,92	0,90	0,88
Indipendenza Finanziaria	2021	2022	2023	2024
Patrimonio Netto/Totale Attivo	0,59	0,59	0,59	0,62

Nel 2024 l'indice di Indipendenza Finanziaria è pari a 0,62 ed è dato da un valore totale delle attività pari ad € 7.256.533 e da un Patrimonio Netto di € 4.541.179. L'azienda risulta finanziata prevalentemente tramite mezzi propri e mostra quindi un adeguato livello di indipendenza finanziaria. L'indice risulta in miglioramento rispetto agli anni precedenti.

INDICI DI LIQUIDITÀ'

Indice di Liquidità primaria	2021	2022	2023	2024
(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve	72,5%	70,9%	72,0%	59%

L'indice evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo. Il valore dell'indice al 31.12.2024 è al di sopra della soglia critica dello 0,50% seppure non ancora del tutto soddisfacente.

INDICI DI COPERTURA FINANZIARIA

	2021	2022	2023	2024
Ebit / Oneri finanziari	1,1	1,2	1,3	1,2

Il rapporto EBIT/OF nell'esercizio 2024 è pari a 1,2%, dato da oneri finanziari pari ad € 68.429 e da un Risultato Operativo pari ad € 81.672. Il dato esprime la capacità dell'azienda di coprire gli oneri finanziari attraverso il risultante economico ante oneri finanziari e ante imposte. Dal momento che l'indice in oggetto ha mostrato valori anche inferiori all'unità nel corso degli ultimi anni, va costantemente monitorato.

	2021	2022	2023	2024
MOL / PFN	34,7%	30,7%	45,3%	71,6%

Il rapporto Mol/Pfn nell'esercizio 2024 è pari a 71,6%, in virtù di un Margine Operativo Lordo di € 233.707 e di un valore del debito, in termini di Posizione Finanziaria Netta, di € 326.499. Il rapporto Mol/Pfn fa segnare in definitiva un netto incremento rispetto all'anno 2023 in cui era pari a 45,3%. Il miglioramento dell'indice è direttamente riconducibile alla diminuzione della Pfn. Nello specifico, la Pfn passa da un valore di € 617.547 nel 2023 ad € 326.499 nell'anno in corso, facendo registrare

una variazione di 47% punti percentuali mentre il Mol si attesta su un valore di € 233.707 nel 2024 a fronte di € 279.855 dell'anno precedente evidenziando una diminuzione percentuale di 16 punti.

6.1.2. indicatori prospettici

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	31.12.2025
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	1,26

L'indicatore elaborato secondo la metodologia indicata dal CNDCEC ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 14/2019 esprime un valore pari a 1,26, superiore alla soglia minima di 1,00.

Tale indicatore è stato calcolato sulle previsioni al 31.12.2025, costruite sulla base dei dati al 31.12.2024.

Per quanto riguarda il "test" autodiagnostico di cui all'art. 3 del D.L. 188/2021, il risultato è pari a 1,27 ed è dato dal rapporto tra il valore del debito da ristrutturare (debito erariale scaduto e rate dei mutui a scadere nei prossimi 24 mesi) pari a € 339.430 e il MOL netto prospettico pari a € 266.517. Il valore, inferiore alla soglia limite di 2,00, indica la possibilità dell'impresa di pagare il debito da ristrutturare in due anni. La situazione, seppure non sia espressione di una situazione di difficoltà, può essere più agevolmente affrontata attraverso idonee iniziative industriali atte a migliorare i valori del MOL.

C. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, allo stato, sia da escludere.

Si ritiene che non ci siano dubbi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento nel prevedibile futuro: in considerazione dell'elevata consistenza delle riserve di patrimonio, tenuto conto delle attività intraprese al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari, nonché delle rassicurazioni ricevute dall'Ente comunale, sulla base dei piani previsionali della società e delle situazioni di periodo aggiornate, non emergono allo stato criticità tali da mettere in dubbio la normale continuità aziendale.

San Benedetto del Tronto, 31/03/2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Guido Castelletti